

**CIRCOLARE n. 3/2010**  
**RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO**  
**STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI**

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

*(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)*

**DIRITTI DEGLI AZIONISTI**  
**NELLE SOCIETA' QUOTATE,**  
**D. Lgs. N. 27 del 27 gennaio 2010**  
**(G.U. 5 marzo 2010, Suppl.Ordinario n. 43/L)**  
**di recepimento dir. 2007/36/CE**

Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.27/2010 recante: “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”.

Sulla base del testo del Decreto in precedenza divulgato dalla stampa informativa, con la circolare 1/2010 si era data evidenza delle modifiche apportate alla normativa vigente dal Decreto. A seguito della pubblicazione del decreto nella G.U., con la presente circolare si propongono le nuove schede comparative, realizzate sulla base del testo ufficiale del Decreto.

Nella Tabella che segue vengono dunque riportate, nella colonna di sinistra, le disposizioni del Cod. Civ. , del TUF, del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332 attualmente vigenti che sono oggetto di modifica da parte del D.Lgs.; nella colonna di destra, le relative disposizioni modificate dal D.Lgs., con in evidenza le modifiche e le integrazioni.

Milano, 17 marzo 2010

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI  
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)  
Tel. 0258300433 Fax 0258301508  
URL: <http://www.ghidini-associati.it>

## Modifiche al Codice Civile

Articolo	Art. 2366 Formalità per la convocazione
<p>Testo vigente</p> <p>L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>	<p>Testo modificato</p> <p><b>L'assemblea Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea</b> è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. <b>Per le società diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.</b></p> <p>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>In mancanza delle formalità <del>suddette</del> <b>previste per la convocazione</b>, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
<p>Testo vigente</p> <p>Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve</p>	<p>Testo modificato</p> <p>Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino <del>almeno il decimo del capitale sociale</del> <b>almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre</b> o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i</p>

<p>presiederla.</p> <p>La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> <p>La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</p>	

Articolo	<b>Art. 2368. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	<p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita <del>con l'intervento di tanti soci che rappresentino</del> <b>quando è rappresentata</b> almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di <del>tanti soci che rappresentino</del> più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita <del>con la presenza di tanti soci che rappresentino</del> <b>quando è rappresentata</b> almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del <del>socio</del> <b>sogetto al quale spetta il diritto di voto</b> di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione</p>	
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</p>		

Articolo	<b>Art. 2369. Seconda convocazione e convocazioni successive.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.</p> <p>Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.</p> <p>Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.</p> <p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata</p>	<p><del>Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo</del></p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata <del>dai soci partecipanti</del>, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.</p> <p>Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di <del>tanti soci che rappresentino</del> più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.</p> <p>Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.</p> <p>Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, <del>con la presenza di tanti soci che rappresentino</del> <b>quando è rappresentato</b> almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata e <b>delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale in assemblea.</b></p>	
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010		

Articolo	<b>Art. 2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.</p> <p>Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.</p> <p>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.</p>	<p><del>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</del></p> <p><del>Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.</del></p> <p><del>Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.</del></p> <p><del>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea</del> <b>Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</b></p> <p><b>Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni festivi.</b></p> <p><b>Se le azioni sono nominative; le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.</b></p> <p><b>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea.</b></p> <p><b>Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10.2010</b></p>	

Articolo	Art. 2372. Rappresentanza nell'assemblea.
Testo vigente	Testo modificato
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.	<del>Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</del> <b>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</b>
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.	Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.	Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.	La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.	Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
	<b>Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	Art. 2373. Conflitto d'interessi.
Testo vigente	Testo modificato
La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo	La deliberazione approvata con il voto determinante di <del>soci</del> <b>coloro</b> che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma



2377 qualora possa recarle danno.  Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.	dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.  Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

## Modifiche al TUF

Articolo	Titolo II Gestione accentrata di strumenti finanziari	
Testo vigente	Testo modificato	
Articolo 79 – quater Definizioni	<b>Ai fini del presente titolo per “intermediari” si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell’art 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.</b>	
<b>Aggiunto ed inserito nel Titolo II.</b>		
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>		

Articolo	Art. 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	
Testo vigente	Testo modificato	
1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione della società e le attività connesse e strumentali. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze <sup>345</sup> , sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società	1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, <del>ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433</del> <b>ai sensi del capo II del presente titolo.</b> Esse possono svolgere attività connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e delle attività connesse e strumentali, <b>tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate</b> 4. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni	

<p>all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.</p> <p>10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.</p>	<p>eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.</p> <p>9. La Consob, d'Intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1,2,3,4, e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'art 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.</p> <p><b>10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Articolo 81 Regolamento attuazione e regolamento dei servizi</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:</p> <p>a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;</p> <p>b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;</p> <p>c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;</p> <p>d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;</p> <p>e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio.</p> <p>2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi, e i corrispettivi.</p> <p>3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.</p>	<p>1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, <del>stabilisce</del> <b>individua</b> con regolamento:</p> <p><del>a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;</del> <b>a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere.</b></p> <p><del>b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;</del> <b>b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata.</b></p> <p><del>c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;</del> <b>le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui al comma 2, dell'articolo 83 – bis, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;</b></p> <p><del>d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;</del></p> <p><del>e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio.</del> <b>d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;</b></p> <p><b>e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;</b></p> <p><b>f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;</b></p> <p><b>g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;</b></p> <p><b>h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti</b></p> <p><b>i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;</b></p> <p><b>l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti</b></p>



	<p>intestati ai clienti;</p> <p>m) fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83 – sexies, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni, previste, rispettivamente, dall'articolo 83 – quinquies, comma 3, e dall'articolo 83- sexies;</p> <p>n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies;</p> <p>o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83 – novies, comma 1, lettere d), e), f) e g) e dell'articolo 89 , rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;</p> <p>p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e di quelle comunque dirette ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi.</p> <p>2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi, e i corrispettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'Intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità</p> <p>2- bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può rinviare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie demandate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.</p> <p>3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.</p>
<p>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</p>	

Articolo	<b>Art. 81 – bis. Accesso alla gestione accentrata</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<b>1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata</b>
<p>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</p>	

Articolo	<b>Art. 83 Crisi delle società di gestione accentrata</b>
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità	1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità

spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.	spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. <b>1 –bis Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 89, comma 9.</b> 2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, <b>ovvero sia disposta la revoca all'autorizzazione ai sensi del comma 1 - bis</b> il Ministero dell'economia e delle finanze ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, <b>81,82,83</b> 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>	

Articolo	<b>Capo II – Disciplina della gestione accentrata. Sezione I – Gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Art. 83 – bis – Ambito di applicazione</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del Codice civile.</b></p> <p><b>In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 81, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.</b></p> <p><b>L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina delle presente sezione.</b></p>	
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>		

Articolo	<b>Art. 83 – ter Sistema di gestione accentrata.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica, stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente</b></p>	
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>		

Articolo	<b>art. 83 – quater Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.</b></p> <p><b>A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari</b></p>	

	<p>disposti tramite lo stesso.</p> <p>L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83 – octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni</p> <p>Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuati mediante indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.</p>
<p>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</p>	

Articolo	<b>Art. 83 – quinquies Diritti del titolare del conto</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.</p>	<p>Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83 – quater, comma , ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.</p> <p>Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.</p> <p>Salvo quanto previsto all'articolo 83 – sexies. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette.</p> <p>Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione dell'esercizio degli stessi diritti</p>	
<p>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</p>		

Articolo	<b>Art. 83 – sexies – Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.</p>	<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p>	

	<p>Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea</p> <p>Lo statuto delle società diverse da quelle indicate nel comma 2 può richiedere che le azioni oggetto di comunicazione siano registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che esse non possano essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea. Nelle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione delle azioni, l'eventuale cessione delle stesse comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.</p> <p>Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle società indicate nel comma 3. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Alle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'unione europea con il consenso dell'emittente il termine di cui al comma 3 non può essere superiore ai due giorni non festivi.</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 83 – septies Eccezioni opponibili</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.	
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>		

Articolo	<b>Art. 83 – octies Costituzione di vincoli</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si	

	<p>costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.</p> <p>Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.</p>
Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.	

Articolo	Art. 83 - novies
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>L'intermediario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;</li> <li>b) Rilascia, a richiesta, dell'interessato le certificazioni di cui all'articolo 83 – quinquies, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari</li> <li>c) Effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'art. 83- sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;</li> <li>d) Segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'art. 83 – quinquies comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquistato la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;</li> <li>e) Segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;</li> <li>f) Nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.</li> <li>g) Nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettere c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) e f) segnala all'emittente le registrazioni di cui all'articolo 83 – octies.</li> </ul> <p>Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.</p> <p>L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla</p>



	gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.
Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.	

Articolo	<b>Art. 83 – decies Responsabilità dell'intermediario</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>L'intermediario è responsabile:</b></p> <p>a) Verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81 comma 1:</p> <p>b) Verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 81 comma 1</p>
Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.	

Articolo	<b>Art 83- undecies - Obblighi degli emittenti azioni</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83 – novies, comma 1, lettere b), c),d),e) ed f) e dall'articolo 83 – duodecime entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime</b></p> <p><b>Fermo restando l'articolo 2421 del Codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico</b></p> <p><b>Resta fermo quanto previsto in materia di annotazioni nel libro dei soci delle società cooperative.</b></p> <p><b>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</b></p>
Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.	

Articolo	<b>Art. 83 – duodecies Identificazione degli azionisti</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati</b></p> <p><b>Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'Intesa con la Banca d'Italia, con regolamento</b></p> <p><b>Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma</b></p>

	<p><b>1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147 – ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.</b></p> <p><b>Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono, senza indugio, messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci</b></p> <p><b>Il presente articolo non si applica alle società cooperative.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art. 85 Deposito accentrato</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.</p> <p>2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.</p> <p>3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.</p> <p>4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.</p> <p>5. ....(abrogato)</p> <p>6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.</p>	<p>1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal <del>presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.</del> <b>Dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione gli articoli da 83 – ter a 83 – undecies.</b></p> <p>2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. <b>Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente.</b></p> <p>3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. <del>E' in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.</del></p> <p>4. <del>La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.</del></p> <p>5. ....<del>abrogato</del></p>

<p>7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del Codice civile.</p> <p>8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.</p> <p>9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata</p>	<p><del>6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.</del></p> <p><del>7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del Codice civile.</del></p> <p><del>8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.</del></p> <p><del>9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata</del></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.</p> <p>2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.</p> <p>3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.</p>	<p><del>1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.</del></p> <p><del>2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.</del> <b>Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titoli per farlo.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art. 87 – vincoli sugli strumenti finanziari accentrati.</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.</p> <p>2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.</p> <p>3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.</p>	<p><del>1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.</del></p> <p><del>2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.</del> <b>Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione della data della loro costituzione.</b></p> <p><del>3. Nel caso di <del>ritiro</del> <b>pignoramento</b> di strumenti finanziari dal</del></p>

<p>4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.</p> <p>5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari</p>	<p>sistema, il depositario fa annotazione dei vineoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.</p> <p><b>Gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.</b></p> <p><del>4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.</del></p> <p><del>5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari</del></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.</p> <p>2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</p> <p>3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.</p>	<p>1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.</p> <p><del>2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</del> <b>La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.</b></p> <p><del>3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.</del></p>	
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>		

Articolo	<b>Art. 89 Aggiornamento libro soci</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.</p> <p>2. La società di gestione accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</p>	<p>1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. <del>I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse.</del> <b>Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.</b></p> <p><del>2. La società di gestione accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.</del></p>	
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>		

Articolo	<b>Capo III – Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.</b> <b>Articolo 90 – Gestione accentrata dei titoli di Stato</b>	
----------	---	--

Testo vigente	Testo modificato
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento <del>e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.</del> <b>E le modalità di individuazione delle società di gestione accentrata dei titoli di Stato. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla disciplina emanata ai sensi del presente articolo, il capo I e il capo II, articoli da 83 – bis a 83- decies</b>
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>	

Articolo	Art 104 Difese
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.</p> <p>1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p> <p>1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.</p> <p>2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.</p>	<p><del>1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. Gli statuti delle società italiane possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter. (1)</del></p> <p><del>1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. 1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di alte offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti (1)</del></p> <p><del>1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1 bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla medesima disposizione. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima</del></p>



	<p>dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</p> <p>(1)</p> <p><b>2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125 – bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea.</b></p>
--	--

Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010

(1) Testo modificato per effetto dell'approvazione del d.lgs 25-09-2009 n. 146. Il nuovo testo diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2010

Articolo   <b>Art. 113-ter Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate</b>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.</p> <p>2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1.</p> <p>3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.</p> <p>4. La Consob:</p> <p>a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;</p> <p>b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;</p> <p>c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).</p> <p>5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:</p> <p>a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;</p> <p>b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;</p> <p>c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della</p>	<p>1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, <del>II</del> e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.</p> <p>2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1.</p> <p>3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.</p> <p>4. La Consob:</p> <p>a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;</p> <p>b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;</p> <p>c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).</p> <p>5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:</p> <p>a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;</p> <p>b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;</p> <p>c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della</p>

<p>data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;</p> <p>d) la lingua in cui devono essere comunicate;</p> <p>e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.</p> <p>6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.</p> <p>7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.</p> <p>8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:</p> <p>a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;</p> <p>b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.</p>	<p>data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;</p> <p>d) la lingua in cui devono essere comunicate;</p> <p>e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.</p> <p>6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.</p> <p>7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.</p> <p>8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:</p> <p>a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;</p> <p>b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 114-bis Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti:</p> <p>a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;</p> <p>b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;</p> <p>b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;</p> <p>c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;</p> <p>d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per</p>	<p>1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p><del>Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma</del> <b>Nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125 - ter, comma 1,</b> l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti:</p> <p>a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;</p> <p>b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;</p> <p>b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;</p> <p>c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;</p>

<p>l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;</p> <p>f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.</p> <p>3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza</p>	<p>d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;</p> <p>e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;</p> <p>f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.</p> <p>2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.</p> <p>3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 116 Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.</p> <p>2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.</p> <p>2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.</p>	<p>1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.</p> <p>2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.</p> <p>2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.</p> <p><b>2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125 – bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125 – ter, 125 – quater, 126, 126-bis e 127. La Consob, può estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125 – bis, 125 – ter e 125 – quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Cambiamento rubricazione</b>
----------	---------------------------------

Testo vigente	Testo modificato
Sezione II, Capo II, titolo III, Parte IV “Tutela delle minoranze”	“Diritto dei soci”

Articolo	<b>Art 125 – bis Avviso di convocazione dell’assemblea</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p><b>L’assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea mediante avviso pubblico sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113 – ter, comma 3.</b></p> <p><b>Nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea.</b></p> <p><b>Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del Codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea</b></p> <p><b>L’avviso di convocazione contiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>L’indicazione del giorno, ora e del luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare;</b></li> <li>b) <b>Una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Il diritto di porre domande prima dell’assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l’ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio.</b></li> <li>b. <b>La procedura per l’esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l’eventuale notifica, a nonché elettronica, delle deleghe di voto;</b></li> <li>c. <b>L’identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</b></li> <li>d. <b>Le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;</b></li> </ul> </li> <li>c) <b>La data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare</b></li> </ul>

	<p>nell'assemblea;</p> <p>d) Le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;</p> <p>e) L'indirizzo del sito internet indicato dall'articolo 125 – quater</p> <p>f) Le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.</p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</p>	

Articolo	<b>Art. 125- ter Relazioni sulle materie all'ordine del giorno.</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p>Ove non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.</p> <p>Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del Codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154 – ter, commi 1, 1-bis e 1 – ter</p> <p>Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del Codice civile, la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.</p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</p>	

Articolo	<b>Articolo 125- quater Sito internet</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto. Nuovo inserimento.	<p>Fermo restando quanto previsto negli articoli 125 – bis e 125 – ter, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione sono messi a disposizione sul sito internet della società:</p> <p>a) I documenti sottoposti all'assemblea</p> <p>b) I moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmettere anche per il tramite degli intermediari i moduli per corrispondenza e gratuitamente a ciascun socio che ne faccia richiesta;</p> <p>c) Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del</p>



	<p>numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.</p> <p>Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data di assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'articolo 2375 del Codice civile è comunque reso disponibile sul sito internet entro trenta giorni dalla data di assemblea</p>
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010	

Articolo	Articolo 126 Assemblea straordinaria (modificata in: Convocazioni successive alla prima)
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. ... <i>abrogato</i></p> <p>2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del Codice civile è ridotto a otto giorni.</p> <p>3. ... <i>abrogato</i></p> <p>4. ... <i>abrogato</i></p> <p>5. ... <i>abrogato</i></p>	<p>1. ... <i>abrogato</i></p> <p>2. <del>L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del Codice civile è ridotto a otto giorni.</del> <b>Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 125 -bis, comma 1 è ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</b></p> <p>3. ... <i>abrogato</i></p> <p>4. ... <i>abrogato</i></p> <p>5. ... <i>abrogato</i></p>
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010	

Articolo	Art. 126-bis Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p>1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro <del>cinque</del> <b>dieci</b> giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, <b>ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125 - bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2</b>, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>2. <del>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</del> <b>Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2</b></p> <p>3. <del>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1 dell'ordine del giorno ai sensi del comma 1 , non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta</del> <b>diversa da quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1</b></p>

	<b>4. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'art 125 – ter, comma 1.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

<b>Articolo</b>	<b>Art. 127 Voto per corrispondenza (e aggiunta: in via elettronica)</b>	
<b>Testo vigente</b>		<b>Testo modificato</b>
1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.		<del>1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.</del> <b>La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'art 2370, comma quarto, del Codice civile.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

<b>Articolo</b>	<b>Art. 127 – bis Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso</b>	
<b>Testo vigente</b>		<b>Testo modificato</b>
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.		<b>Ai fini dell'articolo 2377 del Codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83 –sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori in assemblea. È considerato assente all'assemblea.</b>  <b>Ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice civile colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data indicata nell'articolo 83 – sexies, comma 2 e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.</b>  <b>La presente disposizione si applica anche alle società italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

<b>Articolo</b>	<b>Art. 127 – ter Diritto di porre domande prima dell'assemblea</b>	
<b>Testo vigente</b>		<b>Testo modificato</b>
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.		<b>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto</b>  <b>Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della società.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Art. 127 – quater Maggiorazione del dividendo</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<p><b>In deroga all'articolo 2350, comma 1, del Codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nello statuto, e comunque non inferiore ad un anno, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggioranza a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate in base all'art. 2442 del Codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.</b></p> <p><b>Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato dal comma 1, abbia anche temporaneamente detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'art 122 un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, a un patto parasociale previsto dall'art 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto a oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'art. 106, comma 1.</b></p> <p><b>La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.</b></p> <p><b>Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azione ai sensi dell'art 2348 del Codice civile.</b></p>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Sezione II – bis – società cooperative</b>	
	<b>Art. 135 – percentuali di capitale</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel Codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.	1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel Codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Articolo 135 – bis – Disciplina delle società cooperative.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
	<b>Ferme restando le esclusioni espressamente previste dal presente decreto legislativo, non si applicano alle società</b>	

Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>cooperative con azioni quotate in borsa gli articoli 116, comma 2 – ter, 125 – bis, 125 –ter, 125 – quater, 126, comma 2, 126 – bis, 127 – bis, 127 – ter, 127 – quater, 147 – ter, comma 1 – bis e 1 – ter, 158, comma 2. Alle predette società si applicano le disposizioni della presente sezione</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 135 – ter – Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>In deroga all'art 114 – bis, comma , la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113 – ter, comma 3.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art . 135 – quater – Assemblea straordinaria</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma del Codice civile è ridotto a otto giorni.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 135 – quinquies – Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</b>  <b>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</b>  <b>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 135 – sexies – Relazioni finanziarie.</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del Codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio le società cooperative quotate aventi L'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano con le modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113 – ter, comma</b>

	<b>3, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 – bis comma 5.</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 135 – septies- Relazioni di revisione</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato e sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.</b>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Articolo 135 – octies – Proposte di aumento di capitale.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione di cui all'articolo 158 devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese</b>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Sezione II – ter – Deleghe di Voto Articolo 135 – novies – Rappresentanza nell'assemblea.</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<p><b>Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti</b></p> <p><b>In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83 – sexies.</b></p> <p><b>In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83 – sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti</b></p> <p><b>Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135- decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.</b></p> <p><b>Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della</b></p>	

	<p>delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Il ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372 primo comma, del Codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.</p> <p>I commi 1,2,3, e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice civile.</p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</p>	

Articolo	Articolo 135 – decies Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti
Testo vigente	Testo modificato
<p>Attualmente non previsto, nuovo inserimento.</p>	<p><b>Il conferimento di una delega a un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché via siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi.</b></p> <p><b>Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Controlli anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società.</b></li> <li>b) <b>Sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa</b></li> <li>c) <b>Sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alla lettera a) e b);</b></li> <li>d) <b>Sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alle lettere da a) a c)</b></li> <li>e) <b>Sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c)</b></li> <li>f) <b>Sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza.</b></li> </ul> <p><b>La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto si stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.</b></p> <p><b>Il presente articolo si applica anche nel caso di</b></p>



	<b>trasferimento delle azioni per procura.</b>
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010	

Articolo	<b>Art. 135 – undecies – Rappresentante designato dalla società con azioni quotate</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<p>Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è fissato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega ha effetto per le sole proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.</p> <p>Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.</p> <p>Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135 – decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni</p>
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010	

Articolo	<b>Articolo 135 – duodecies – Società cooperative</b>
Testo vigente	Testo modificato
Attualmente non previsto, nuovo inserimento.	<b>Le disposizioni della presente sezione no si applicano alle società cooperative</b>
Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010	

Articolo	<b>Cambio rubricazione</b>
Testo vigente	Testo modificato
Sezione III, capo II, titolo III, parte IV “Deleghe di voto”	<b>“Sollecitazione di delega”</b>

Articolo	Art. 136 Definizioni	
Testo vigente	Testo modificato	
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee; b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti; c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto; d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente; e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.	1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee; b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta <del>alla generalità degli azionisti;</del> <b>a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.</b> <del>e) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;</del> c) <b>"promotore", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione</b> <del>d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente;</del> <del>e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.</del>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	Art. 137 Disposizioni generali	
Testo vigente	Testo modificato	
1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del Codice civile. 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.	1. <del>La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del Codice civile.</del> <b>Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135 – novies e 135 – decies.</b> 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare <del>la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.</del> <b>L'espressione di voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti</b> 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	Art. 138 Sollecitazione	
Testo vigente	Testo modificato	
1. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.	1. La sollecitazione è effettuata <del>dall'intermediario, su incarico del committente,</del> <b>dal promotore</b> mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal <del>committente o, su incarico di questo,</del> <b>dal promotore.</b> <del>L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.</del> <b>Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.</b>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	Art. 139 Requisiti del committente	
Testo vigente	Testo modificato	
1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è		

<p>richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La Consob stabilisce per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.</p> <p>2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.</p>	<b>Articolo abrogato</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 140 Soggetti abilitati alla sollecitazione</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim.</p>	<b>Articolo abrogato</b>	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Art. 141 Associazione di azionisti</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:</p> <p>a) sono costituite con scrittura privata autenticata;</p> <p>b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;</p> <p>c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</p> <p>2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.</p> <p>3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.</p> <p>4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega.</p>	<p><del>1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:</del></p> <p><del>a) sono costituite con scrittura privata autenticata;</del></p> <p><del>b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;</del></p> <p><del>c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</del></p> <p><del>2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.</del></p> <p><del>3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.</del></p> <p><del>4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega.</del></p> <p><b>Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136 comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:</b></p> <p style="margin-left: 40px;">a) Sono costituite con scrittura privata autenticata;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) Non esercitano attività d'impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;</p> <p style="margin-left: 40px;">c) Sono composte dal almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.</p>	

	<b>Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azioni previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).</b>
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>	

Articolo	<b>Art. 142 - Delega di voto</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto. 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega <b>o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione.</b> Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Art. 143 Responsabilità</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti. 2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione. 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.	1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione <del>o della raccolta di deleghe</del> devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità <del>rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.</del> <b>Risponde il promotore.</b> <del>2. L'intermediario</del> <b>il promotore</b> è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione. 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al <del>committente, alle associazioni di azionisti e all'intermediario</del> <b>promotore</b> l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.	
<b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b>		

Articolo	<b>Art. 144 Svolgimento della sollecitazione e della raccolta</b>	
Testo vigente	Testo modificato	

<p>1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:</p> <p>a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;</p> <p>b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;</p> <p>c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.</p> <p>2. La Consob può:</p> <p>a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;</p> <p>b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;</p> <p>c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.</p> <p>3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.</p> <p>4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.</p>	<p>1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:</p> <p>a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;</p> <p>b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;</p> <p>c) le forme di collaborazione tra <del>gli intermediari</del> <b>i promotori</b> e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.</p> <p>2. La Consob può:</p> <p>a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;</p> <p>b) vietare l'attività di sollecitazione <del>e di raccolta delle deleghe</del> quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;</p> <p>c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti <del>dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b)</del>; <b>dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.</b></p> <p>d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.</p> <p><del>3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.</del></p> <p>4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione <del>e della raccolta delle deleghe di voto</del>. Le autorità vietano la sollecitazione <del>e la raccolta delle deleghe</del> quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 147-ter Elezione e composizione del consiglio di amministrazione</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>2. ... <i>abrogato</i></p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-<i>septiesdecies</i> del Codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società</p>	<p>Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p><b>1- bis. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno</b></p>

<p>organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del Codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p><b>ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente</b></p> <p>2. ... <i>abrogato</i></p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del Codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del Codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	Art. 148 Composizione	Testo modificato
Testo vigente	<p>1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:</p> <p>a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;</p> <p>b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;</p> <p>c) ... <i>abrogato</i>;</p> <p>d) ... <i>abrogato</i>.</p> <p>2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune</p>	<p><del>1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:</del></p> <p><del>a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;</del></p> <p><del>b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;</del></p> <p><del>c) ... <i>abrogato</i>;</del></p> <p><del>d) ... <i>abrogato</i>.</del></p> <p><del>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364 bis, secondo comma, del Codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito della Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154 bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale</del></p> <p><del>1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni</del></p> <p><del>1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del Codice</del></p>



<p>controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p> <p>4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.</p> <p>4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.</p>	<p><del>civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1</del></p> <p>1. <del>L'atto costitutivo della società stabilisce</del> <i>stabilisce</i> per il collegio sindacale:</p> <p>a) <i>il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;</i>  <i>il numero, non inferiore a due dei membri supplenti;</i>  c) <i>omissis</i>  d) <i>omissis (1)</i></p> <p>2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.</p> <p>4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze<sup>547</sup>, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale<sup>548</sup>, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.</p> <p>4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3.</p> <p>4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.</p>
--	---

Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010

(1) Testo modificato per effetto dell'approvazione del d.lgs 25-09-2009 n. 146. Il nuovo testo diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2010.

Articolo	Art. 154 – ter Relazioni finanziarie
----------	--------------------------------------

Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.</p> <p>3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.</p> <p>4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.</p> <p>5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:</p> <p>a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;</p> <p>b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.</p> <p>6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:</p> <p>a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;</p>	<p><del>1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2364 – bis, secondo comma, del codice civile, (1) entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.</del> <i>Mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154 – bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'art. 156 nonché le relazioni indicate nell'art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.</i></p> <p><i>1 – bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.</i></p> <p><i>1 – ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1. (1)</i></p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.</p> <p>3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.</p> <p>4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.</p> <p>5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato</p>

<p>b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;</p> <p>c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;</p> <p>d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.</p> <p>7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.</p>	<p>membro d' origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:</p> <p>a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;</p> <p>b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.</p> <p>6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:</p> <p>a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;</p> <p>b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;</p> <p>c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;</p> <p>d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.</p> <p>7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.</p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010.</p> <p>(1) Testo modificato per effetto dell'approvazione del d.lgs 25-09-2009 n. 146. Il nuovo testo diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2010.</p>	

Articolo	Art. 156 Relazioni di revisione
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.</p> <p>2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.</p> <p>4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di</p>	<p>1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.</p> <p>2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.</p> <p>4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di</p>

<p>impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob.</p> <p>4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:</p> <p>a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;</p> <p>b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;</p> <p>c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;</p> <p>d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.</p> <p>5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del Codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.</p>	<p>impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob.</p> <p>4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:</p> <p>a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;</p> <p>b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;</p> <p>c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;</p> <p>d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.</p> <p>5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del Codice civile <del>e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.</del></p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 158 Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del Codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.</p> <p>2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice civile.</p> <p>4. ... <i>abrogato</i></p> <p>5. ... <i>abrogato</i></p>	<p>1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del Codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. <del>La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.</del></p> <p>2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione <del>devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea</del> <b>sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea</b> e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.</p> <p>3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice civile.</p> <p>4. ... <i>abrogato</i></p> <p>5. ... <i>abrogato</i></p>
<p><b>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010</b></p>	

Articolo	<b>Art. 190 Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,</p>	<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43,</p>

<p>commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.</p> <p>2. La stessa sanzione si applica:</p> <p>a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p>b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p>c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p>d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;</p> <p>d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;</p> <p>d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.</p> <p>d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;</p> <p>d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.</p> <p>3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.</p> <p>3-bis. ... abrogato</p> <p>4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.</p> <p>2. La stessa sanzione si applica:</p> <p>a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p>b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p><b>b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79 – quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 – novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83 – duodecime, e di quelle emanate in base a esse;</b></p> <p>c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p>d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;</p> <p>d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;</p> <p>d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3.</p> <p>d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;</p> <p>d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso.</p> <p><b>d- sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83 – undecies, comma 1</b></p> <p>3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.</p>
---	--



	<p>3-bis.. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2 – bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma della Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. <b>(1)</b></p> <p>4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	
<p><b>(1) Testo modificato per effetto dell'approvazione del d.lgs 25-09-2009 n. 146. Il nuovo testo diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2010</b></p>	

Articolo	Art. 194 Deleghe di voto	Testo modificato
Testo vigente		Testo modificato
	<p>1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno].</p> <p>2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno].</p>	<p><del>1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno].</del></p> <p><del>2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno].</del> <b>2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138,142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.</b></p> <p><b>2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135 – undecies, comma 4.</b></p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>		

## Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

Articolo		Testo modificato
<p>TITOLO V DEMATERIALIZZAZIONE</p> <p>Sezione I Disposizioni generali</p> <p>Art.28</p>		<p><b>Abrogati</b></p>



<p><i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del Codice civile.</p> <p>2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.</p> <p>3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.</p> <p>Art.29 <i>Sistema di gestione accentrata</i></p> <p>1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.</p> <p>Art.30 <i>Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario</i></p> <p>1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo' effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.</p> <p>2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.</p> <p>3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonchè il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione ,dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha ,aperto il conto, per i successivi adempimenti.</p> <p>Art.31</p>	
---	--

<p><i>Compiti dell'intermediario</i></p> <p>1.L'intermediario: a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.</p> <p>2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.</p> <p>Art.32 <i>Diritti del titolare del conto</i></p> <p>1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporre in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.</p> <p>2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.</p> <p>Art.33 <i>Eccezioni opponibili</i></p> <p>1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.</p> <p>Art.34 <i>Costituzione di vincoli</i></p> <p>1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.</p> <p>2. Possano essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.</p> <p>3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate</p>	
--	--

<p>all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.</p> <p>Art.35 <i>Responsabilità dell'intermediario</i></p> <p>1.L'intermediario è responsabile:</p> <p>a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1;</p> <p>b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge.</p> <p>Art.36 <i>Regolamenti di attuazione</i></p> <p>1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:</p> <p>a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;</p> <p>b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;</p> <p>c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;</p> <p>d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;</p> <p>e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;</p> <p>f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;</p> <p>g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonchè le relative comunicazioni;</p> <p>h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;</p> <p>i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;</p> <p>l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;</p> <p>m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1;</p> <p>2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V.</p> <p>Art.37 <i>Sistema o amministrazione accentrata della società</i></p>	
---	--

<p><i>Monte Titoli S.p.A.</i></p> <p>1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte Titoli S.p.A.</p> <p>2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.</p> <p>3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.</p>	
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art.38 Disciplina transitoria</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.</p> <p>2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati.</p>	<p>1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del <del>presente Titolo V</del> <b>decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, titolo II, capo II, sezione I</b> sono esercitati previa consegna ad un intermediario <del>autorizzato</del> <b>di cui all'articolo 79- quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58</b>, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.</p> <p>2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui <del>all'articolo 30</del> <b>all'articolo 79 – quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58</b> senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su <del>titoli</del> <b>strumenti finanziari</b> già dematerializzati.</p>	
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>		

Articolo	<b>Art.39 Dematerializzazione dei titoli di Stato</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
<p>1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.</p> <p>2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.</p> <p>3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione</p>	<p><del>1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.</del></p> <p>2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.</p> <p>3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione</p>	

<p>economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.</p> <p>4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.</p>	<p>economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto <b>e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, titolo II, capo III</b> ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.</p> <p>4. Le iscrizioni contabili <del>nel sistema centralizzato della Banca d'Italia</del> <b>presso la società di gestione accentrata</b> continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.</p>
<p><b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b></p>	

Articolo	<b>Art.40 Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata</b>
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di abdicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.</p> <p>2. A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.</p> <p>3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.</p> <p>4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.</p> <p>5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.</p> <p>6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.</p>	<p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di abdicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.</p> <p>2. A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia piu' titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.</p> <p>3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui <del>all'articolo 30</del> <b>all'articolo 79 – quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58</b>, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.</p> <p>4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.</p> <p>5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.</p> <p>6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario <b>di cui all'articolo 79 – quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58</b> annota altresì', sui</p>

7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.	conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.  7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>	

Articolo	<b>Art. 41 Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalità del rimborso, nonchè le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.	1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalità del rimborso, nonchè le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.	
2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purchè non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.	2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purchè non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.	
3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.	3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.	
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 31 provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.	4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui <del>all'articolo 31</del> <b>all'articolo 79 – quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58</b> provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.	
5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.	5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.	
<b>Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.</b>		

Articolo	<b>Art. 45 Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato</b>	
Testo vigente	Testo modificato	
1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.	<b>Abrogato</b>	



Termine di applicazione: 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.lgs.
---

## Modifiche al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332

**convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474**  
**Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato**  
**e degli enti pubblici in società per azioni.**

Articolo	Art. 4 Voto di lista.
<p>Testo vigente</p> <p><b>1 .</b> Le società di cui all'articolo 2 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sin tanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento in caso di frazionario, all'unità superiore nelle società di cui al presente articolo un rappresentante del collegio sindacale è riservato alle liste di minoranza .</p>	<p>Testo modificato</p> <p><b>1 .</b> Le società di cui all'articolo 2 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sin tanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del Codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; <i>a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'art. 1379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare;</i> <b>(1)</b> le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche <i>mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici,</i> <b>(1)</b> rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, <i>non nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d),</i> <b>(1)</b> con arrotondamento in caso di frazionario, all'unità superiore nelle società di cui al presente articolo un rappresentante del collegio sindacale è riservato alle liste di minoranza .</p> <p><b>1-bis. Alle società di cui al comma 1 con azioni quotate nei mercati regolamentati si applica quanto previsto dagli articoli 125 – bis, 147 – ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che almeno un quinto degli amministratori non nominati ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera d), con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, è espresso dalle liste di minoranza.</b></p>
<p>Termine di applicazione: assemblee con avviso di convocazione pubblicato dopo il 31.10. 2010.</p> <p><b>(1) Testo modificato per effetto dell'approvazione del d.lgs 25-09-2009 n. 146. Il nuovo testo diverrà efficace a partire dal 1° luglio 2010.</b></p>	